

COMUNE DI CASSINE
Provincia di Alessandria

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Articolo 1.: Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado frequentanti le lezioni presso i plessi aventi sede nel territorio comunale. Il servizio inoltre comprenderà l'effettuazione di almeno 15 uscite didattiche entro i Km 30 di distanza dal territorio comunale di Cassine.

Articolo 2.: Modalità di espletamento del servizio.

Il servizio verrà espletato mediante utilizzo dei due scuolabus di proprietà del Comune committente, che saranno ceduti in comodato all'appaltatore contestualmente alla stipula del contratto d'appalto.

Gli orari e le percorrenze sulla base dei quali dovranno essere formulate le offerte sono indicativamente quelli svolti nel precedente anno scolastico e risultano elencati in apposito allegato al presente capitolato.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad osservare eventuali limitate variazioni di percorso su segnalazione dell'Amministrazione comunale, al fine della razionalizzazione del servizio e per eventuale richiesta del servizio da parte di nuovi utenti.

All'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà verificare gli esatti tempi e tratte di percorrenza e comunicarli all'ufficio pubblica istruzione del Comune di Cassine.

Articolo 3.: Itinerari fuori programma

Ove risultasse necessario percorrere itinerari diversi da quelli richiamati dal precedente articolo, anche in dipendenza del calendario scolastico, questi saranno concordati dalle parti nell'interesse precipuo della continuità e regolarità del servizio.

Ogni variazione in eccesso o in difetto contenuta entro il 5% rispetto alla percorrenza chilometrica complessiva prevista in apposito allegato (calcolata sulla base del percorso dell'anno scolastico 2013/2014) non comporterà modifica del corrispettivo contrattuale.

Le variazioni che, per contro eccedessero detto limite, saranno oggetto di revisione del corrispettivo, in aumento ovvero in riduzione previi accordi integrativi tra le parti da formalizzarsi con specifica determinazione del Responsabile del Servizio.

L'importo verrà stabilito di comune accordo fra le parti ed in ogni caso non dovrà essere superiore a quello risultante dall'applicazione alle maggiori o minori percorrenze del prezzo chilometrico ottenibile rapportando il corrispettivo offerto dall'aggiudicatario alla lunghezza degli itinerari indicati nel precedente articolo (percorso effettuato nell'anno scolastico 2013/2014).

Articolo 4.: Obblighi dell'appaltatore.

L'impresa deve essere regolarmente iscritta alla CCIAA per l'attività corrispondente alle prestazioni oggetto del presente contratto e deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti n. 448/1991, dal D. Lgs. n. 395 del 22.12.2000, Regolamento di attuazione approvato con D.M. 28.4.2005 n. 161 e D.Lgs. 286/2005 e s.m.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le percorrenze e gli orari prestabiliti non potendo apportare agli stessi nessuna variazione se non previamente autorizzata dall'Amministrazione.

Nel corso dell'anno, l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà apportare variazioni ai percorsi stabiliti, al fine di una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti. L'impresa aggiudicataria dovrà comunque far fronte ad ogni variazione, anche se temporanea.

Il servizio sarà articolato nel rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni delle singole scuole interessate al trasporto degli alunni. Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola entro il termine concordato per l'inizio delle lezioni, analogamente l'automezzo che raccoglie gli alunni all'uscita della scuola, deve giungere nel punto stabilito davanti all'uscita dalla scuola stessa prima del termine delle lezioni. L'impresa aggiudicataria dovrà caricare e scaricare gli alunni, ove possibile all'interno del cortile antistante le scuole, in caso contrario in prossimità dell'entrata sul lato della scuola e comunque con obbligo di vigilanza dal momento iniziale dell'affidamento e fino a quando gli utenti stessi non siano stati affidati all'accertata vigilanza della scuola o a quella effettiva dei genitori o soggetti da questi delegati. In ogni caso il vettore ha il dovere di vigilare con la dovuta diligenza che gli utenti del servizio non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la loro incolumità, coordinandosi a tal fine con l'Istituto Scolastico competente.

In caso di interruzioni dell'attività scolastica non previste dal calendario scolastico (es. per scioperi, riunioni, attività sindacale del personale docente, rottura caldaie, ecc.), l'impresa aggiudicataria si impegna, su richiesta dell'Amministrazione Comunale o dell'Istituto scolastico, ad attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli utenti alle rispettive abitazioni.

Nel caso in cui le autorità scolastiche comunicano la sospensione delle attività didattiche o la variazione di orari di entrata e di uscita potrà esserne data comunicazione all'impresa anche con un solo giorno di anticipo ed il servizio dovrà essere reso sulla base della richiesta effettuata, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la collaborazione del proprio personale con l'eventuale accompagnatore presente sullo scuolabus, al fine di garantire sicurezza e benessere nell'ambito del servizio.

La salita, il trasporto e la discesa degli alunni dallo scuolabus dovrà essere regolata in modo da salvaguardare l'incolumità degli alunni. In particolare, nel momento in cui l'alunno debba attraversare la carreggiata sarà cura del vettore farsi carico della necessaria vigilanza e sorvegliare fino all'avvenuto attraversamento. Inoltre deve essere esercitata la vigilanza occorrente in occasione delle varie fermate, fino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o loro delegati.

Non potranno costituire esimenti della responsabilità degli incaricati eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

Il personale addetto al servizio ha l'obbligo di:

- contattare direttamente e tempestivamente i genitori dei minori nel caso in cui gli stessi rimangano sullo scuolabus per mancanza di un genitore/delegato alla fermata e nel frattempo di tenere i minori in custodia;
- segnalare all'Amministrazione eventuali comportamenti degli alunni, pregiudizievoli del buon andamento del servizio, per i provvedimenti di competenza.

L'appaltatore solleva il Comune di Cassine da ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi natura, ai quali possa andare incontro l'impresa o che l'appaltatore stesso possa arrecare a terzi in relazione al trasporto; l'impresa è anche responsabile verso il Comune dei danni che possa comunque arrecare, direttamente o indirettamente, all'ente stesso in relazione all'esecuzione del servizio.

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, il trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione per cui l'impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. L'impresa in caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale. L'impresa dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazioni.

La ditta aggiudicataria deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, osservare le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'Amministrazione comunale rimane estranea nei rapporti fra l'appaltatore ed il personale dallo stesso dipendente e rimane pertanto sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità. L'impresa dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il personale addetto alla guida deve inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità.

La Ditta aggiudicataria dovrà informare esaurientemente i soggetti adibiti al servizio di conducente in ordine ad ogni contenuto contrattuale del presente appalto.

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l'Amministrazione comunale anche della disciplina dei suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore non potrà fare degli automezzi uso diverso da quello prestabilito all'art. 1) del presente capitolato, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni connesse all'omologazione degli automezzi, quali i limiti alla circolazione e di capienza massima.

Per gli itinerari per il trasporto di minori della scuola dell'infanzia, l'autista dovrà essere accompagnato dall'Assistente di cui al successivo art.8.

Articolo 5.: Cessione in comodato degli Scuolabus.

Per l'effettuazione del servizio, gli affidatari potranno utilizzare gli scuolabus comunali che, per la durata dell'appalto, sono ceduti in gratuito comodato secondo le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.

Gli automezzi consegnati all'impresa per lo svolgimento del servizio saranno verificati dagli incaricati del Comune unitamente all'appaltatore al momento della consegna, per accertarne lo stato di efficienza della meccanica e di conservazione della carrozzeria.

Allo scadere dell'appalto, gli scuolabus verranno riconsegnati alla Amministrazione previo accertamento dello stato di efficienza degli automezzi.

Al momento della consegna e della riconsegna dovranno essere evidenziate tutte le eventuali anomalie degli automezzi.

Articolo 6.: Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono posti a carico dell'appaltatore del servizio gli oneri relativi a:

- gli autisti i quali dovranno essere dotati della patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio e delle particolari abilitazioni richieste per la guida di automezzi in servizio pubblico;
- la normale manutenzione degli automezzi quali i lavaggi, ingrassaggi, cambio olio e filtri olio e aria;
- la fornitura di carburante, olio di lubrificazione ed altro materiale di consumo;
- il ricovero degli automezzi.
- l'assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione del servizio;
- la comunicazione tempestiva per iscritto al Comune relativa a qualsivoglia incidente, di qualsiasi portata, così come la comunicazione relativa a qualsiasi inconveniente pregiudizievole per il buon andamento del servizio

Articolo 7.: Prestazioni complementari.

A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà provvedere all'occorrenza a fornire le seguenti prestazioni complementari:

- assicurare il servizio con mezzo proprio nel caso di avaria di uno dei mezzi comunali.

Articolo 8.: Oneri a carico dell'Amministrazione.

Restano a carico dell'Amministrazione appaltante gli oneri relativi alla tassa di possesso, all'assicurazione per la R.C.A. verso i terzi degli automezzi, delle riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione.

L'Amministrazione Comunale garantirà la presenza di un addetto all'accompagnamento nel caso di trasporto di alunni della scuola dell'infanzia, cui spetterà, ferma la responsabilità del vettore, la sorveglianza degli alunni durante il trasporto.

Articolo 9.: Responsabilità.

La ditta appaltatrice risponderà dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La ditta aggiudicataria risponderà, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il comune da ogni addebito civile e penale. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie e di consegna o accessorie in genere, del trasporto, durante le soste o fermate. Pertanto, la ditta dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa R.C., per garanzie di sinistri e per responsabilità civile verso terzi, per danni che possono derivare dall'espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 10.: Durata dell'appalto.

Il rapporto contrattuale avrà durata a decorrere dalla data dell'affidamento e fino al termine delle lezioni come stabilito per l'anno scolastico *2014 – 2015 e 2015 - 2016* dalle competenti autorità scolastiche per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Articolo 11.:Compensi all'appaltatore.

I compensi convenuti per le prestazioni di cui all'art. 6 e 7, decurtati se previsto della ritenuta dello 0,50% ai sensi art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, verranno pagati mensilmente in via posticipata dietro presentazione di regolari fatture e, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo comunale, previa verifica positiva di conformità al contratto e della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate in sede di liquidazione finale relativa ad ogni anno scolastico (mese di Giugno), dopo la verifica da parte del Comune della regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il compenso verrà adeguato a partire dal secondo anno dell'appalto in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo intervenuta dal mese di settembre 2014 al mese di settembre 2015 e rilevata dall'ISTAT.

L'appaltatore inoltre si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire in caso di contratto con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12.: Penalità.

Nel caso di inadempienze o ritardi che rechino pregiudizio al regolare svolgimento del servizio affidato, l'Amministrazione committente, sulla scorta dei rapporti dei propri agenti o di segnalazioni di autorità preposte e sentite le controdeduzioni dell'affidatario, erogherà una penalità da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni inadempimento, da quantificare tenendo conto della gravità dell'inadempimento e dei pregiudizi che ne sono derivati all'ente o agli utenti e da addebitare in riduzione dei crediti dell'appaltatore per il corrispettivo.

Nel caso di inadempimento di particolare gravità o di ripetute contestazioni (anche non seguite da irrogazioni di penalità), l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

Articolo 13.: Divieto di cessione e subappalto.

E' fatto divieto all'impresa di cedere o subappaltare il servizio senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

Articolo 14.: Cauzione provvisoria e definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata a presentare una cauzione provvisoria, (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o versamento presso la Tesoreria) dell'importo pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto.

Se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa la cauzione provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, possono beneficiare della riduzione del 50% (cinquanta per cento) della cauzione provvisoria, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000.

Prima della stipulazione del contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, I.V.A esclusa, con l'applicazione della riduzione del 50% come previsto dalla norma vigente per gli operatori economici in possesso di idonee certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati e ai sensi delle norme europee, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato ed al successivo contratto, nonché al rimborso di somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili all'appaltatore per inadempimenti o cattiva condotta del servizio. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali e per risarcire il danno che l'Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del dirigente competente.

Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più idonea alla garanzia per variazione del compenso annuo.

L'Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell'affidatario per inadempimenti contrattuali o danni allo stesso imputabili.

Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto ai precedenti capoversi, l'affidatario è obbligato nel termine di trenta giorni a reintegrare la cauzione. In caso di inadempienza, la cauzione

verrà integrata d'ufficio, prelevandola dal corrispettivo di prossimo versamento, il quale verrà quindi ridotto di un equivalente importo.

Articolo 15.: Controversie.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune ed affidatario relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto è competente il Foro di Alessandria.

Articolo 16.: Risoluzione del contratto.

Il rapporto contrattuale si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e previa dichiarazione del Comune di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio da parte dell'appaltatore senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di leggi, di regolamenti e degli obblighi previsti dal capitolato;
- concessione in subappalto del servizio, senza previa autorizzazione del Comune.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al vigente D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

Articolo 17.: Recesso

Ad entrambe le parti è consentito recedere dal rapporto contrattuale anche nel corso della sua esecuzione, previo preavviso da comunicare all'altra parte almeno tre mesi prima dell'operatività del recesso.

Inoltre ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. n.95 del 6 Luglio 2012, convertito nella legge n.135 del 7/8/2012, l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art.26 comma 1 della legge 488 del 23/12/99 successivamente alla stipula del contratto per il servizio oggetto della presente procedura, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso, salvo che l'appaltatore acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui art.26 comma 3 della Legge 488/99.

Articolo 18.: Spese a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, imposte, tasse e diritti relative e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata o esclusa e senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, l'Amministrazione Comunale lo dichiarerà decaduto dall'affidamento ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 19: Domicilio dell'appaltatore.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in _____
Via _____ n. _____.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate presso il domicilio eletto a mezzo messo comunale oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.